


DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA 2015



aggiornamento **luglio 2015**

**PER CHI
E' PREDISPOSTA**

**COSA OCCORRE
PER VISUALIZZARLA**

**MODIFICA
E PRESENTAZIONE**

**QUANDO
E' ONLINE**

**I DATI PRESENTI
NELLA DICHIARAZIONE**

**I VANTAGGI DEL MODELLO
PRECOMPILATO**

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA 2015



l'Agenzia la prepara, il contribuente controlla e invia

INDICE

Cos'è la dichiarazione 730 precompilata	2
Per chi è predisposta	2
Quando è disponibile e come accedere	3
I dati presenti nella dichiarazione	3
Integrazioni e correzioni	4
Quando e come si presenta.....	4
Rimborsi e pagamenti.....	5
I vantaggi della dichiarazione precompilata	6
Come modificare la dichiarazione precompilata	7

L'AGENZIA
INFORMA

luglio 2015

Cos'è la dichiarazione 730 precompilata

Per la prima volta l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei **lavoratori dipendenti** e dei **pensionati**, sul proprio sito internet, il **modello 730 precompilato**.

Si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l'Agenzia ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e alcune spese detraibili o deducibili.

Il contribuente deve solo verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può:

- accettare la dichiarazione senza fare modifiche
- rettificare i dati non corretti
- integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili.



ATTENZIONE

La dichiarazione 730 precompilata è comunque **facoltativa**. E' sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 o modello Unico).

Per chi è predisposta



GLI ESCLUSI

Sono i contribuenti non in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente.

Tra questi:

- contribuenti con partita Iva (tranne i produttori agricoli in regime di esonero)
- persone decedute, legalmente incapaci, non maggiorenni.

Per il primo anno di avvio sperimentale, il modello 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che possiedono entrambi i seguenti requisiti:

- hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d'imposta la Certificazione Unica 2015
- hanno presentato per l'anno 2013 il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini.

La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l'anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico.

Non è predisposta, invece, se per il periodo d'imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l'attività di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Quando è disponibile e come accedere

La dichiarazione 730 precompilata è disponibile in un'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal **15 aprile 2015**.

Per accedere occorre essere in possesso delle credenziali *Fisconline* rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (**codice Pin e password**), oppure della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o delle credenziali dispositive rilasciate dall'Inps.


Effettuato l'accesso, si possono visualizzare:

- ✓ la dichiarazione dei redditi precompilata
- ✓ l'elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l'Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.

Il contribuente può chiedere di vedere questi documenti anche:

- ✓ al proprio **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se presta assistenza fiscale
- ✓ a un **Caf** (Centro di assistenza fiscale)
- ✓ a un **professionista abilitato**.

In questi casi, è necessario che il contribuente rilasci preventivamente un'apposita delega.



COME ABILITARSI A FISCONLINE



direttamente dal **sito** dell'Agenzia



per **telefono** al numero 848.800.444



presso un **ufficio** dell'Agenzia



sul sito internet dell'Inps tutte le informazioni per richiedere il Pin dispositivo dell'istituto



ONERI NON PRESENTI

Per l'anno 2014 l'Agenzia non ha inserito nella dichiarazione alcune spese, perché non è in possesso delle relative informazioni. Tra queste:

- le spese sanitarie
- le spese per istruzione
- le spese funebri
- le erogazioni liberali
- l'assegno al coniuge separato.

I dati presenti nella dichiarazione

L'Agenzia inserisce nel modello 730 precompilato:

- ✓ i dati e le informazioni contenute nella Certificazione Unica (per esempio, i redditi di lavoro dipendente, i compensi di lavoro autonomo occasionale, le ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale, i dati dei familiari a carico)
- ✓ alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell'anno precedente (per esempio, le eccedenze di imposte non richieste a rimborso, gli oneri detraibili in più periodi d'imposta) e altri dati presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti effettuati con il modello F24)
- ✓ gli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per lavoratori domestici.

Integrazioni e correzioni

Se il 730 precompilato dall'Agenzia non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancano del tutto, il contribuente è tenuto a modificare o integrare la dichiarazione. Queste operazioni possono essere effettuate direttamente dall'interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).

Quando la dichiarazione è modificata, viene elaborato e messo a disposizione un nuovo modello 730 con il risultato della nuova liquidazione delle imposte dovute o del rimborso spettante.



ATTENZIONE

Chi possiede altri redditi che non si possono dichiarare con il modello 730 (per esempio, redditi d'impresa) non può utilizzare la dichiarazione eventualmente predisposta dall'Agenzia, ma deve presentare il modello Unico.

Quando e come si presenta



Il modello 730 precompilato (accettato, modificato o integrato) deve essere presentato entro il **7 luglio**.

La presentazione può essere effettuata, in alternativa:

- direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, in via telematica (tranne per la dichiarazione congiunta)
- tramite il proprio sostituto d'imposta, se presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.

Per il 730 del 2015, il contribuente che presenta la dichiarazione tramite l'applicazione web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate può effettuare l'invio entro il **23 luglio**. Stesso termine è previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti.

Presentazione diretta

Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio
- compilare la scheda per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta)

Presentazione tramite sostituto, Caf, professionista

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:

- la delega per l'accesso al modello 730 precompilato
- la scheda per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La dichiarazione 730 precompilata può essere presentata in forma congiunta solo al sostituto che presta assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.

DOCUMENTI

Al Caf o al professionista il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.

Rimborsi e pagamenti

Il **rimborso** o il **pagamento** delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le **stesse modalità del 730 ordinario**.

Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre).

Quando, invece, dalla dichiarazione precompilata emerge un debito, entro gli stessi termini il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettuerà la trattenuta.



CONTRIBUENTI CHE NON HANNO UN SOSTITUTO D'IMPOSTA

RIMBORSO

Quando dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà eseguito direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente comunica le coordinate del conto corrente bancario o postale, la somma spettante sarà accreditata su quel conto.

Se, invece, l'Agenzia delle Entrate non dispone delle coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

- per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti
- per importi pari o superiori a 1.000 euro, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Il contribuente che invia direttamente la dichiarazione potrà pagare:

- tramite la stessa applicazione online, indicando le coordinate del conto sul quale effettuare l'addebito
- mediante il modello F24, che può essere stampato e che viene proposto già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire.

Il contribuente che si rivolge a Caf o professionista potrà:

- trasmettere in via telematica il modello F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario
- versare con il modello F24 che gli sarà consegnato dall'intermediario.

I vantaggi della dichiarazione precompilata



Oltre al vantaggio di avere a disposizione un modello in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati, per i contribuenti che presentano la dichiarazione precompilata sono previsti importanti vantaggi sui controlli.

Infatti, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall'Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.

PRESENTAZIONE DIRETTA O TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il contribuente che accetta il modello 730 precompilato, **senza apportare modifiche**, e lo presenta direttamente o tramite il sostituto d'imposta, ha i seguenti vantaggi:

- non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali
- non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d'imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Se, invece, il contribuente **modifica la precompilata** (direttamente o tramite il sostituto d'imposta), l'Agenzia eseguirà il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali).

La dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (per esempio, l'eliminazione di un reddito o di un onere e l'aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

DICHIARAZIONE ACCETTATA

La dichiarazione precompilata si considera **accettata** anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta.

Per esempio, quando:

- vengono modificati i dati anagrafici, senza però modificare il comune del domicilio fiscale
- viene indicato o variato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
- vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio
- si indica di non voler versare l'acconto o di volerlo effettuare in misura inferiore a quanto calcolato.



PRESENTAZIONE TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO

Per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i vantaggi sono i seguenti:

- i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista
- non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d'imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.

Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista.

Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest'ultimo.



CONTROLLO SUI CONTRIBUENTI

L'Agenzia può sempre controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per poter fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.

Per esempio, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, può essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

Come modificare la dichiarazione precompilata

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Come per il modello 730 ordinario, anche il modello precompilato può essere corretto presentando una **dichiarazione integrativa**.

Se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo "a favore" (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d'imposta.

Il modello 730 integrativo non può essere presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l'assenza, se l'Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d'imposta.

In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Considerato il carattere sperimentale della procedura, l'Agenzia delle Entrate ha previsto, per i contribuenti che hanno già inviato la propria dichiarazione 730 con dati errati o incompleti attraverso l'apposita funzionalità dell'applicazione "web 730 precompilato", la possibilità di correggere direttamente la dichiarazione stessa, senza la necessità di rivolgersi al Caf o a un professionista abilitato per la presentazione di un modello 730 integrativo o di presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

In sostanza, a partire **dal 10 giugno 2015 e fino al 29 giugno 2015**, i contribuenti che hanno presentato direttamente il proprio modello 730 precompilato possono presentare, con le stesse modalità, una nuova dichiarazione 730 che annulla e sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

Per effettuare l'invio della dichiarazione 730 sostitutiva, il contribuente deve:

- accedere all'apposita area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate
- riaprire la dichiarazione già trasmessa
- apportare le modifiche necessarie
- procedere all'invio della nuova dichiarazione.

Contribuenti senza sostituto d'imposta

Il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è invece fissato al **21 giugno 2015** per i contribuenti che hanno presentato, attraverso l'apposita funzionalità dell'applicazione "web 730 precompilato", la dichiarazione 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto all'effettuazione del conguaglio, da cui emerga un esito a debito, e che abbiano trasmesso, entro il 16 giugno 2015, il modello F24 per il pagamento delle somme dovute.

DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA DA PARTE DI CAF E PROFESSIONISTI

Se, dopo aver trasmesso la dichiarazione, Caf o professionisti si accorgono di aver commesso errori, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere entro il **10 novembre** una dichiarazione rettificativa.

Se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa, i Caf e i professionisti possono trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati corretti.

In entrambi i casi gli intermediari saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

